

46820/14



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

composta dai magistrati:

dott. BRUSCO Carlo Giuseppe
dott. ROMIS Vincenzo
dott. IZZO Fausto
dott. PICCIALLI Patrizia
dott. ESPOSITO Lucia

PRESIDENTE
Consigliere
Consigliere rel.
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

avverso la sentenza della **Corte di Appello di Milano** del
7\5\2012 (n. 45\2012);

udita la *relazione* fatta dal Consigliere dott. *Fausto Izzo* ;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni dell'Avv. _____ per la parte
civile che ha chiesto il rigetto del ricorso;

UDIENZA PUBBLICA

25\06\2014

SENTENZA

1267/2014

REGISTRO
GENERALE

NR. 50672\13

RITENUTO in FATTO

1. Con sentenza del 7\5\2012 la Corte di Appello di Milano confermava la condanna inflitta in primo grado a _____ per il delitto di lesioni colpose aggravate in danno dell'operaio _____ (acc. in Milano il 13\7\2007). Veniva inoltre confermata la condanna al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio civile.

All'imputato era stato addebitato che, in qualità di legale rapp.te della s.p.a. ' _____', in violazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. 626 del 1994, non aveva adeguatamente formato ed informato il lavoratore _____ carpentiere dedito all'armatura del primo solaio di una palazzina in costruzione, sul corretto utilizzo di una scala durante i lavori di banchinaggio; sicchè detto lavoratore, utilizzando la scala senza nessun ancoraggio e su terreno sconnesso e scivoioso, cadeva dall'altezza di mt. 2,50, riportando lesioni che ne determinavano la incapacità alle ordinarie occupazioni per oltre quaranta giorni.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando :

2.1. la erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione in ordine alla pronuncia di condanna. Invero il giudice di merito, partendo dalla esplicita affermazione della impossibilità di ricostruire in modo certo la dinamica dell'incidente, era giunto a conclusioni errate, basando la sua decisione più sulle deposizioni dei testi non presenti al fatto, piuttosto che su quella dell' unico teste presente (il _____), oltre la vittima. La incerta ricostruzione dell'incidente non aveva consentito di valutare la plausibile ipotesi ricostruttiva che l'infortunio fosse stato frutto di una condotta avventata ed imprevedibile dello stesso _____, il quale si era esposto ad un c.d. "rischio elettivo" al quale un lavoratore come lui, esperto (operaio specializzato dal 1980), non doveva esporsi. Pertanto con motivazione basata sul travisamento dei fatti ed, in ogni caso illogica e contraddittoria, il giudice di merito aveva ritenuto la inidoneità della scala all'uso non aveva tenuto conto che la condotta del lavoratore era stata in contrasto con le disposizioni impartite dal responsabile della sicurezza.

2.2. La erronea applicazione della legge ed in particolare degli artt. 21 e 22 del d.P.R. 626 del 1994. Invero circa l'attività informativa, andava valutato che il Sanfilippo, assunto il giorno prima dell'incidente, era un operaio specializzato dal 1980, con oltre 30 anni di carriera, pertanto come carpentiere non doveva avere una particolare informazione e formazione sull'utilizzo di una scala. Inoltre per il cantiere teatro dell'incidente, era stato stipulato un contratto tra la ' _____ ' s.p.a e la s.a.s. " _____ " con la nomina del geometra _____, della _____ quale addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi. Tale incarico costituiva una vera e propria delega, conferita al _____ che mandava esente l'imputato dagli oneri che gli erano stati addebitati come omessi. In ogni caso, essendo la _____ " un'azienda di grandi dimensioni, era onere del giudice di merito valutare che nell'organigramma non vi fosse di fatto delegata ai compiti che, certamente, non potevano gravare sull'amministratore delegato. Infine, tenuto conto della genericità della formulazione della disposizione sulla formazione dettata del d.P.R. 626, ben poteva ritenersi che in relazione ad un operaio specializzato, non esposto a rischi nuovi, la formazione doveva ritenersi già effettuata.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte di merito ha confermato la pronuncia di condanna sulla base delle seguenti considerazioni :

- l'istruttoria svolta non aveva chiarito se l'infortunio si fosse verificato mentre il lavoratore utilizzava la scala per svolgere il banchinaggio, ovvero se l'infortunio si era verificato mentre stava scendendo dal solaio;

- in ogni caso esso era riconducibile all'uso improprio della scala, che essendo ad un solo tronco, doveva essere ancorata in alto attraverso un filo di ferro, non essendo sufficiente l'ausilio di altro operaio dal basso, in quanto quest'ultimo poteva essere distolto dal compito di mantenere ferma la scala in occasione del passaggio a mano di attrezzi o materiali;

- l'adozione di cautele era viepiù doverosa, tenendo conto che il terreno sconnesso e scivoioso esponeva a rischi e non consentiva l'utilizzo di altri mezzi quali il trabatteio con ruote di movimentazione;

- se è vero che il compito di ancoraggio poteva essere svolto dallo stesso _____ (assunto da due giorni), tale incombenza gli sarebbe venuta alla mente se fosse stato informato sui



dipendenti (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 50605 del 05/04/2013 Ud. (dep. 16/12/2013), Rv. 258125).

In ogni caso, anche in presenza di una delega, a carico del datore di lavoro permane sempre l'obbligo di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 39158 del 18/01/2013 Ud. (dep. 23/09/2013), Rv. 256878). Nel caso di specie i controlli sulla sicurezza sono stati assolutamente carenti, considerato che nel corso delle indagini è emersa la generale inadeguatezza della sicurezza del cantiere e la presenza di lavoratori assunti "in nero".

Alla luce di quanto esposto il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quelle sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi € 2.500,00= oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 25 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Fausto IZZO



Il Presidente

Carlo Giuseppe BRUSCO



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni RUELLO



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni RUELLO

